

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

**Oggetto: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01/10/2019 fino al 31/03/2020.**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM<sub>10</sub>) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni e di inversione Termica, ecc) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazione di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento allora esistente anche sul territorio del bacino padano, è stato sottoscritto tra le varie regioni e le amministrazioni statali, un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino in parola, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria. A tale riguardo, la Regione del Veneto con provvedimento della Giunta Regionale nr. 2283 del 10/12/2016 e n. 2811 del 30/12/2013 ha approvato e ratificato il suddetto accordo;
- nonostante i positivi effetti prodotti dall'accordo di programma del 2013 e dal protocollo d'intesa del 2015 (sottoscritto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'associazione dei Comuni Italiani), in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolare PM10 e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata ("Parere motivato" per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10);

- giova ricordare che nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure. Inoltre, in caso di permanenza del superamento dei valori limite una eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- con deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso ufficialmente in data 05/06/2017 lo schema di Accordo, nel quale sono state recepite le modifiche richieste dalle Regioni del Bacino in parola – allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.836 del 06/06/2017;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- con Deliberazione n. 240 approvata nella seduta del 17 ottobre 2017 << Recepimento del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione di misure temporanee di contenimento di livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette - stagione 2017 - 2018>> il Comune di Venezia ha aderito all'accordo di programma impegnandosi ad attuare interventi per il miglioramento della qualità dell'aria fino al 2025;
- con deliberazione n. 317 approvata nella seduta del 17 settembre 2018 << Attuazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette stagione 2018 - 2019>> il Comune di Venezia anche per la stagione 2018 - 2019 ha confermato il suo impegno per il contenimento degli inquinanti atmosferici ai fini del miglioramento della qualità dell'aria;
- con deliberazione n. 301 approvata nella seduta del 24 settembre 2019 <<Attuazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette stagione 2019 - 2020.>> il Comune di Venezia anche per la stagione 2019-2020 si è impegnato a dar attuazione ai contenuti dell'Accordo Padano e pertanto a promuovere azioni volte al miglioramento della qualità dell'area nel territorio comunale;

**Preso atto** delle indicazioni pervenute dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto tenutosi in data 05/09/2019, in occasione del quale sono state illustrate le modalità di attuazione dell'Accordo e gli interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
- trasporti;
- agricoltura.

**Tenuto conto** di quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con Delibera n. 301 del 24/09/2019 , in linea con quanto definito dalla Regione Veneto che definisce un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano anche provvedimenti di limitazione del traffico veicolare per la stagione 2019 – 2020;

**Rilevato** che con i provvedimenti di limitazione del traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

**Visti:**

- l'ordinanza dirigenziale n° 592 del 27/09/2018 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01/10/2018 al 31/03/2019";
- l'ordinanza dirigenziale n°749 del 20/10/2017 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 23 ottobre 2017 al 15 aprile 2018 ";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

**ORDINA**

**Regolamentare la circolazione in occasione delle limitazioni al traffico secondo le seguenti modalità :**

**1 Nessuna allerta livello VERDE valido dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 fino al 31/03/2020:**

- 1.1 divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
  - 1.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;
  - 1.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;
  - 1.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3;
  - 1.1.4 veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3;

**2 Allerta livello 1 ARANCIO valido dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 fino al 31/03/2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6):**

- 2.1 divieto di circolazione dal lunedì alla domenica per le seguenti categorie di veicoli:
  - 2.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
  - 2.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 ;
  - 2.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 ;
  - 2.1.4 veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3 dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

**3 Allerta livello 2 ROSSO valido dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 26/12/2019 fino al 31/03/2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6):**

3.1 divieto di circolazione dal lunedì alla domenica per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- 3.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 ;
- 3.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 ;
- 3.1.4 veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- 3.1.5 veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 4 dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

**4 Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.**

**5 L'ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale della terraferma ad eccezione dei tratti indicati nella tavola allegata per il raggiungimento delle aree a parcheggio.**

**6 I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti (Settore Progetti Strategici e Ambientali) apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.**

**7 Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali (si veda il punto 6), in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.**

**8 Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**

- 8.1 veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- 8.2 autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 8.3 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- 8.4 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 8.5 veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8.6 veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 8.7 veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

- 8.8 veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 8.9 veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 8.10 veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto carpooling);
- 8.11 veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 8.12 veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 8.13 veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- 8.14 autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- 8.15 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e motori ibrido gasolio-gpl in modalità gpl;
- 8.16 veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 8.17 veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- 8.18 veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):
- 8.19 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 8.20 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 8.21 veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 8.22 veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 8.23 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 8.24 veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 8.25 veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- 8.26 veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa -

- impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- 8.27 veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  - 8.28 veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
  - 8.29 veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
  - 8.30 veicoli utilizzati da artigiani per attività manutentive con carattere di urgenza, dotati di autocertificazione;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

## **9 Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:**

- 9.1 Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10 e 8.23, che sono sostituite come di seguito indicate:
  - 9.1.1 veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
  - 9.1.2 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

## **10 Prescrizioni a carattere generale:**

- 10.1 Costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive della segnaletica da parte della Direzione Lavori Pubblici;
- 10.2 La Direzione Lavori Pubblici, esecutrice degli interventi sulla viabilità oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata;
- 10.3 I lavori di segnaletica saranno eseguiti a cura della Direzione Lavori Pubblici.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal 01/10/2019 fino al 31/03/2020.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione Lavori Pubblici, della prescritta segnaletica stradale. La presente ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Venezia e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione Lavori Pubblici.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre 25 settembre 2019

IL DIRIGENTE  
*arch. Loris Sartori*  
*(\*) atto firmato digitalmente*

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*